

Italia Nostra aiuta le Soprintendenze

Il Consiglio Direttivo nazionale di Italia Nostra

preso atto che il decreto ministeriale 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2004, adottato di intesa con l'Agazia del demanio, ha attivato il procedimento per le verifiche dell'interesse storico-artistico dei beni immobili appartenenti allo Stato, secondo la disciplina eccezionale e transitoria di cui all'art. 27 del collegato alla finanziaria 2004;

rilevato innanzitutto che l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto, in palese contrasto con il disposto dell'art. 27, consente una inammissibile reiterazione nella presentazione degli "elenchi" da parte della Agazia del demanio, assoggettabile alla disciplina di urgenza con la sanzione del presunto accertamento negativo alla (vana) scadenza del centoventesimo giorno; che invece tale eccezionale disciplina di urgenza è applicabile esclusivamente all'elenco – perciò unico – che l'Agazia del demanio elaborerà – con le relative schede analitiche – e andrà a presentare alle Soprintendenze regionali nel previsto termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 6 febbraio 2004;

che Italia Nostra è portatrice di un interesse diffuso che la legittima a partecipare ai procedimenti amministrativi che saranno attivati con la presentazione dei distinti elenchi da parte delle competenti filiali della Agazia del demanio alle Soprintendenze regionali e intende perciò a tali procedimenti partecipare attraverso i propri Consigli regionali;

impegna

i presidenti dei Consigli regionali della associazione a presentare ciascuno alla competente Soprintendenza regionale formale dichiarazione di partecipazione al procedimento di "verifica" ex art. 27 del collegato alla finanziaria; a richiedere copia dell'elenco – con relativi allegati – che sarà trasmesso alla Soprintendenza dalla filiale della Agazia del demanio; a formulare infine tempestivamente un motivato giudizio sull'interesse storico-artistico dei singoli beni compresi nell'"elenco";

impegna la Presidenza dell'associazione ad attivare immediatamente i Consigli regionali, formulando essenziali criteri di orientamento nella valutazione dell'interesse di tutela dei beni pubblici, nella consapevolezza che l'interesse storico del bene immobile statale la cui realizzazione risalga ad oltre un cinquantennio può essere negato nella sola ipotesi – da ritenersi eccezionale – in cui il bene stesso non sia stato in alcun modo partecipe della vicenda istituzionale dello Stato;

impegna infine la Presidenza a comunicare immediatamente al Ministro per i Beni e le Attività culturali questa determinazione e a darne diffusa pubblicità innanzitutto attraverso una conferenza-stampa.

Roma, 21 marzo 2004